



COMUNICATO UFFICIALE n.7

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 MASCHILE

1. Comunicazioni Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5;
2. Comunicazioni Segreteria FSSI;
3. Giustizia Sportiva

3.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 17/11/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 14/11/2009: C.C.I.S.S.PALERMO – G.S. ENS CATANIA

Il Giudice Sportivo,

- rilevato dagli atti ufficiali che nella gara in epigrafe la **Società C.C.I.S.S. PALERMO**, ha inserito nella lista presentata al direttore di gara il nominativo del calciatore **Portaro Andrea**, e che lo stesso era presente in campo, l'atleta **Portaro** non poteva partecipare alla gara in epigrafe, **in quanto la richiesta di tesseramento perveniva presso la FSSI giovedì 12 novembre 2009 tramite fax, quindi oltre il termine fissato dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 agosto 2009, il quale specifica nell'articolo n. 5**

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI:

“

Si precisa che il Tesseramento dei calciatori partecipanti al Campionato Italiano di Calcio a 5 dovrà pervenire alla Segreteria della FSSI entro la giornata di martedì precedente agli incontri previsti in calendario e avrà termine alla fine dei rispettivi Gironi Eliminatori. “

decide:

- di comminare alla società **C.C.I.S.S. PALERMO** la punizione sportiva della perdita della gara. con il punteggio di 3-16 quale migliore risultato conseguito dalla squadra avversaria **GS ENS CATANIA** sul terreno di gioco;



Federazione Sport Sordi Italia

- di infliggere alla Società **C.C.I.S.S. PALERMO** la sanzione amministrativa di € 100,00;
- di penalizzare la Società **C.C.I.S.S. PALERMO** con un punto in meno in classifica.

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERTOLAMI ADRIANO G.S.S. PALERMO;
Per reiterato comportamento non regolamentare

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^A INFR)

AGNELLO RENATO G.S.S. PALERMO;
LO NIGRO DANIELE POL. ROG. A.M. DI FRANCIA

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€ 100,00	C.C.I.S.S. PALERMO (vedi decisioni del Giudice sportivo)
€ 30,00	G.S.S. PALERMO Espulsione dal campo di un proprio tesserato;
€ 5,00	G.S.S. PALERMO ammonizione di un proprio tesserato;
€ 5,00	POL. ROG. A.M. DI FRANCIA ammonizione di un proprio tesserato;

**IL Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

VEDI ALLEGATO PER RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE GARE DEL 14.11.09

Roma, 18 novembre 2009

**IL PRESIDENTE FSSI
Guido Zanicchia**

